


**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA A FAVORE DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(SIPROIMI)**

CIG: 85507573E6

CPV: 85311000-2

NORME DI GARA

PREMESSA

Alla presente procedura aperta trova applicazione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile, la delibera di Giunta Comunale n. 228 del 21 giugno 2016, le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21/9/2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, le Linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale nell’ambito del Sistema SIPROIMI, per complessivi **50 posti (uomini adulti - categoria ordinaria)**.

Ai sensi del D.M. 18 novembre 2019, il servizio di accoglienza integrata deve essere prestato nel rispetto delle Linee guida per il funzionamento del sistema SIPROIMI (allegate al D.M. medesimo), del “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale” e del “Manuale unico di rendicontazione SPRAR”, a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito <http://www.siproimi.it>.

L’ammontare dell’appalto è stimato in euro 1.886.745,31 (IVA compresa se dovuta), di cui:

- euro 1.511.898,00 (IVA compresa se dovuta) relativi al servizio per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, ossia al periodo coperto dall’attuale Bando ministeriale;
- euro 374.847,31 (IVA compresa se dovuta) relativi al rinnovo per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (181 giorni) per eventuale nuovo Bando.

Il valore complessivo dell'appalto è stato determinato sulla base del Piano Finanziario Preventivo annuale, allegato A in calce al presente capitolato, dal quale vengono sottratte le somme annue di euro 5.000,00 quali costi del revisore contabile indipendente, che rimangono a carico del Committente (€ 2.500,00 per il rinnovo).

Modalità di calcolo:

	Ammontare dell'appalto (comprensivo di IVA se dovuta)	Spese escluse	PFP COSTO TOTALE PROGETTO
2021	755.949,00	5.000,00	760.949,00
2022	755.949,00	5.000,00	760.949,00
TOTALE	1.511.898,00	10.000,00	1.521.898,00
2023			
TOTALE	374.847,31	2.500,00	377.347,31

I costi del personale, come da Piano Finanziario Preventivo annuale, sono stati stimati in Euro 271.700,00, quindi pari a € 543.400,00 per il biennio, oltre € 134.733,42 per l'eventuale proroga. Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, tra cui i commi 9, 10, 12.

L'impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipulazione del contratto nella data fissata dalla Stazione Appaltante, comunque entro 90 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, comunicata all'impresa appaltatrice stessa con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

La gara viene esperita con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con attribuzione, da parte di una Commissione tecnica appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, di punti 100,00/100,00 calcolati, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, **solo sull'elemento qualità**, in considerazione del **costo fisso** del progetto totalmente finanziato e non riducibile.

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea, mentre non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ferma restando la facoltà di non dare

luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, come ad esempio nel caso di attivazione di convenzione/accordo quadro da parte di Consip o Intercenter, a condizioni economiche più vantaggiose.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott. Lorena Marcelli, Funzionario Delegato Settore I – Servizio I-II

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto in forma pubblica amministrativa.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C. a.r.l. (www.asmeccomm.it) mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Si rende noto, infine, che sul sito web www.comune.roseto.te.it nell'apposita sezione "bandi" raggiungibile direttamente dalla Homepage, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti, unitamente alle risposte fornite.

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

La documentazione di gara comprende :

- il Bando di gara;
- il Capitolato Speciale d'appalto;
- il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, vale a dire:
 - - Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
 - - Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;
 - - Allegato 3 – Dichiarazioni integrative
 - - Allegato 4 – Offerta quantitativa
 - - Allegato 5 - Schema di composizione dei costi della manodopera.
 - - Allegato 6 - Modello F23 per l'assolvimento dell'imposta di bollo;
 - - Allegato 7 – Patto di integrità;

La suddetta documentazione di gara è disponibile al seguente link:

www.comune.roseto.te.it

3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il Comune di Roseto degli Abruzzi metterà a disposizione sul proprio sito internet www.comune.roseto.te.it nell'apposita sezione "bandi" l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione dell'estratto del bando di gara.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art.74, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio di documenti di gara.

L'estratto del bando verrà pubblicato sulla GURI V Serie Speciale- Contratti Pubblici, sulla GUUE, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale

Il bando di gara è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2011, n.20.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate

designate dal consorzio per l'esecuzione della Convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010. Il Comune procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

5.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, devono indicare l'iscrizione ad altri Albi o registri .

In caso di Associazioni/ altri Enti, dovrà essere allegata al DGUE:

• Dichiarazione sostitutiva dell'atto costitutivo dell'Associazione/Ente, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante:

- a) le finalità dell'Associazione/Ente;
- b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Associazione/Ente ;
- c) gli estremi di iscrizione nel registro/Albo di settore

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1) Fatturato annuo generale degli ultimi tre anni (2017 – 2018 – 2019).

2) Fatturato specifico, per almeno un anno negli ultimi tre anni (2017/2018/2019): Possesso di un fatturato di importo non inferiore a €1.886.745,31 per servizi simili di accoglienza ed integrazione, svolti per la pubblica amministrazione.

Relativamente al requisito di fatturato, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della specificità dell'utenza e della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nei confronti di questa, della complessità e dell'articolazione del servizio.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati da altre Amministrazioni e/o soggetti privati con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di Associazioni/Enti che non dispongono di fatturato:

Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito o banche autorizzate

all'esercizio dell'attività bancaria operante negli stati membri della CEE (gli attestati dovranno obbligatoriamente essere allegati al DGUE), ovvero lettera di affidabilità con la quale gli istituti di credito attestino di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'operatore economico, garantendo la solidità dello stesso.

In caso di ATI o di raggruppamento di associazioni, l'attestazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver conseguito negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di presentazione dell'offerta, esperienza di almeno 24 mesi consecutivi nell'accoglienza degli stranieri, con specificazione delle date, committenti, oggetto e importi dei servizi stessi.

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti pubblici che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
- certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti pubblici che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia delle attività prestate, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;

- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti pubblici contenenti l'indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti. In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
- certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia delle attività prestate, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti privati contenenti l'indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.

5.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di R.T.I., il requisito relativo al fatturato globale deve essere dimostrato da ciascun componente, il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto in percentuale maggioritaria (almeno il 40%) dalla capogruppo e per almeno il 20% dalle mandanti.

Il requisito tecnico professionale deve essere posseduto dal R.T.I nel suo complesso, con la specificazione che ogni contratto deve avere la durata richiesta in quanto non sono ammesse sommatorie di mesi. La Mandataria deve dimostrare il possesso del requisito per almeno il 40%, ciascuna delle mandanti per almeno il 20%.

5.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, il requisito relativo al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, come previsto all'art. 10, comma 2, delle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), allegate al del D.M. dell'Interno del 18 novembre 2019).

5.7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Comune impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il Comune procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo dell'importo contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Piacenza di quanto subappaltato.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 11.02.2024.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: www.asmecomm.it con le modalità prescritte nel presente disciplinare.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

Busta n. 1 - Documentazione amministrativa

Busta n. 2 - Offerta tecnica

Busta n. 3 - Offerta economica

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite la struttura competente, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica (in caso di OEPV) ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale/informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta"

stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (“Fine ricezione offerte”). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli “screenshot” delle schermate di segnalazione di errori).

Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante .

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto **saranno considerate escluse** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle “buste” pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della “busta” A contenente la documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati “**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE**”.

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.**

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una **copia scansionata** di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

6.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene

- la Domanda di partecipazione
- il DGUE (anche di eventuali mandanti e ausiliarie),

- la Cauzione provvisoria
- la Dichiarazione di impegno di un fideiussore
- il PASSOE
- il modello F23
- il patto di integrità
- dichiarazioni integrative

6.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato 1 - Domanda di partecipazione**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche copia della **procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore** e gli estremi dell'atto notarile **oppure** nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

6.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO, EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello **Allegato 2**, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

E' già compilata dall'Amministrazione appaltante, va allegata alle Parti restanti.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo della Contratto.

Parte III:

La parte terza va compilata con cura da parte degli Operatori Economici in tutte le sue parti.

- La sez. A) fa riferimento alle condanne penali previste dall'art. 80 comma 1. *Nel caso in cui vengano contemplate condanne con sentenza definitiva occorre uniformare inserendo anche il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena, precisando i soggetti cui tali condanne si riferiscono. Nel caso si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, oltre a tutte le altre informazioni richieste.*

- La Sez. B) fa riferimento ai motivi di esclusione legati al pagamento delle imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 80 comma 4)
- La Sez. C) fa riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali. Nella compilazione della presente sezione l'Operatore economico avrà cura di compilarlo in ogni sua parte
- La sez. D) concerne i motivi di esclusione aggiuntivi del Codice , **si richiama l'attenzione del punto 4** che dovrà essere compilato, così come gli altri punti, con attenzione **laddove l'operatore non è tenuto alla disciplina della Legge 68/1999**

Parte IV :

La parte quarta va compilata con cura da parte degli Operatori Economici in tutte le sue parti.

- **Nella Sez. A)** , compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicata:

1. L'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le Imprese non residenti in Italia, da cui risulti l'idoneità dell'impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara.
2. I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigiano e agricoltura, devono indicare l'iscrizione ad altri Albi o registri .
3. In caso di Associazioni/Enti, dovrà essere allegata al DGUE: Dichiarazione sostitutiva dell'atto costitutivo dell'Associazione/Ente, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante:
 - a) le finalità dell'Associazione/Ente;
 - b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Associazione/Ente;
 - c) gli estremi di iscrizione nel registro/Albo di settore

A sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010.

In caso di ATI/RTI il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto da tutti i componenti

- **Nella Sez. B)**, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:

1. Il fatturato annuo generale degli ultimi 3 anni (2017/2019) (punto 1 a)
2. Fatturato specifico, per almeno un anno negli ultimi tre anni (2017/2018/2019): Possesso di un fatturato di importo non inferiore a € 3.023.796,00, per servizi similari di accoglienza ed integrazione, svolti per la pubblica amministrazione.

In caso di Associazioni/Enti che non dispongono di fatturato:

Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria operante negli stati membri della CEE (gli attestati dovranno obbligatoriamente essere allegati al DGUE), ovvero lettera di affidabilità con la quale gli istituti di credito attestino di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'operatore economico, garantendo la solidità dello stesso.

In caso di ATI o di raggruppamento di associazioni l'attestazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti.

3. L'operatore economico avrà cura di compilare anche il punto 3) se necessario.

In caso di ATI il requisito di cui al punto 1 deve essere indicato da tutti i componenti. Il requisito di cui ai punti 2 deve essere posseduto nella misura minima del 40% dalla Mandataria e nella misura minima del 20% dalle mandanti il requisito del punto 3 può essere posseduto anche da un solo componente (Mandataria)

- Nella sez. C, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:

1. il punto 1 a) non deve essere compilato

2. con il punto 1 b) l'operatore economico deve dimostrare di aver conseguito negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di presentazione dell'offerta, esperienza di almeno 24 mesi consecutivi nell'accoglienza degli stranieri, con specificazione delle date, committenti, oggetto e importi dei servizi stessi.

In caso di ATI il requisito di cui al punto 1 b) deve essere posseduto nella misura minima del 40% dalla Mandataria e nella misura minima del 20% dalle mandanti

3. con il punto 2) l'operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso del personale idoneo allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

4. con il punto 3) l'operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso delle attrezzature tecniche idonee allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto

5) l'operatore economico dovrà completare la compilazione della sezione tralasciando i riquadri 11) e 12.

6) l'operatore economico al punto 13) dovrà inserire la seguente dichiarazione:

- di accettare di rimborsare alla Stazione appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli atti di gara così come indicato all'art. 216 - comma 11 del D. Lgs. 50/2016;

- di accettare, in caso di aggiudicazione, di presentarsi alla stipulazione del contratto nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all'impresa aggiudicataria con preavviso di almeno tre giorni lavorativi

Parte V: non va compilata

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentate della Ditta Concorrente.

Con riferimento alle dichiarazioni riportate nel D.G.U.E. il Responsabile Unico del Procedimento, per i motivi di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

6.1.3 CAUZIONE PROVVISORIA

Il calcolo dell'importo della cauzione provvisoria per la partecipazione ad appalti pubblici è pari al **2% del prezzo base indicato nel bando di gara**. La certificazione di qualità (ISO / SOA), rilasciata da organismi accreditati, permette la riduzione del 50% dell'importo garantito, deve essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito -

Detta cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria prestata da Istituti di Credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica oppure mediante polizza assicurativa prestata da Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo della presente garanzia.

In ogni caso **la garanzia provvisoria deve avere durata fino a 180 giorni dalla data fissata per la gara e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.**

Tale cauzione sarà automaticamente svincolata all'aggiudicatario al momento della costituzione definitiva e/o ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta aggiudicazione. La garanzia provvisoria, se non prestata in contanti o in debito pubblico garantiti dallo Stato, deve essere **prodotta secondo gli schemi previsti dal regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le Garanzie Fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

Non sono ammessi assegni bancari né assegni circolari né denaro contante.

In caso di Associazioni temporanee di Imprese, la cauzione provvisoria costituita come sopra, è presentata dall'Impresa qualificatasi come mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti

raggruppati mandanti (da indicare nominativamente) ed è sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti l'A.T.I.

6.1.4 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del D.lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

6.1.5 CODICE PASSOE di cui alla determina n 111 del 20 dicembre 2012, documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS. La mancanza del Passoe non può essere causa di esclusione.

6.1.6 CONTRIBUTO ANAC - Visto l'articolo 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in cui si prevede espressamente che "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020", si comunica che gli Operatori Economici sono esentati dal versamento del contributo suddetto per la procedura in oggetto.

6.1.7 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE - solo in caso di concordato preventivo in continuità aziendale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. h) e comma 3, D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente gara purché l'impresa presenti con la documentazione amministrativa:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a

mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della Concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Fermo quanto previsto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso, la dichiarazione di cui al precedente punto b) può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte dal 11/09/2012

In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) comporta l'esclusione dalla gara.

6.2 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **relazione tecnica** dei servizi offerti, che dovrà essere contenuta in **14 facciate complessive** carattere Arial 12 (esclusi copertina ed indice ed esclusi i curricula). Le facciate ulteriori non verranno esaminate dalla commissione giudicatrice.

Nella busta tecnica, a **pena di esclusione**, dovrà, altresì, essere inserito un progetto di assorbimento, che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale (numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e la proposta contrattuale, relativamente all'inquadramento e al trattamento economico). **Il progetto non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire il servizio, in conformità al Capitolato e a quanto indicato nell'Offerta tecnica.

6.3 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

Poiché ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 all'elemento economico viene attribuito un costo fisso pari a euro 1.886.745,31 (IVA inclusa se dovuta), la busta telematica relativa all'offerta economica dovrà contenere:

1) il modulo **Allegato 4 Offerta Economica** regolarmente sottoscritta digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell'impresa offerente indicante l'accettazione dell'importo come sopra riportato (il modello è in bollo da 16 Euro – per il pagamento dovrà essere impiegato il modello F23, da allegare alla busta contenente la documentazione amministrativa).

Gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi, e all'offerta economica così predisposta verrà attribuito il punteggio di 0 punti.

Nella busta va inserito anche il Modello Schema di composizione dei costi della manodopera (Allegato 5)

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

7. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

7.1 APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12.02.2021, alle ore 12:00 presso la sede del Comune e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito del Comune www.comune.roseto.te.it nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti prima della data fissata. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la corretta ricezione delle offerte.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio: Nei limiti previsti dall'art. 83 – comma 9 del D.Lgs. 50/16, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento invita, se necessario, i Concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni prodotte e prima citati.

Con nota del R.U.P. entro il termine di 10 giorni il Concorrente verrà invitato a regolarizzare le dichiarazioni da sanare. In caso di inutile decorso del termine indicato dal R.U.P. per la regolarizzazione il Concorrente verrà escluso dalla gara. Il RUP quindi in seduta pubblica darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e nella stessa verranno definitivamente ammessi od esclusi i Concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato sulla domanda di partecipazione e/o attraverso il Portale Appalti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

7.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell' Appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla

nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017).

Il Comune pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

7.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche .

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà per la verifica dell'anomalia stessa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a trasmettere gli atti al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di appalto in cui viene valutata solo l'offerta tecnica e vengono assegnati 0 punti all'offerta economica, non trovando quindi applicazione dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (che impone una valutazione sia dei punti relativi al prezzo che dei punti relativi agli altri elementi di valutazione), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare applicazione al sesto comma dell'art. 97 sopra richiamato.

In tal caso il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ad aggiudicare la concessione al concorrente la cui offerta sia risultata non anomala, affidabile e congrua .

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con attribuzione, da parte della Commissione tecnica appositamente costituita, di punti 100,00/100,00 calcolati, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, **solo sull'elemento qualità**, in considerazione del **costo fisso** del progetto totalmente finanziato e non riducibile.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

A) OFFERTA QUALITATIVA: MAX PUNTI 100\100

L'offerta qualitativa dovrà essere sviluppata in una relazione di un massimo di 20 facciate (esclusi copertina ed indice) carattere Arial 12. Le facciate ulteriori non verranno considerate dalla Commissione. Con la suddetta relazione la Ditta concorrente dovrà sviluppare i seguenti argomenti:

A/1) QUALITÀ DEL PROGETTO TECNICO-GESTIONALE punteggio massimo attribuibile – Punti 40

Ogni concorrente dovrà illustrare, con una relazione di un massimo di 4 pagine 8 facciate carattere Arial 12 (le facciate ulteriori non verranno considerate dalla Commissione), la propria proposta organizzativa-gestionale dei servizi proposti, sviluppando i sottoelencati elementi tecnici , che devono essere distinti e titolati come di seguito indicato:

-Conoscenza dei fenomeni migratori presenti sul territorio piacentino con particolare riferimento al fenomeno dei rifugiati;

- Metodologie di raccordo con il territorio esplicitando in termini concreti le sinergie che si intendono sviluppare con altri Enti-Agenzie-Associazioni del territorio;
- Strumenti e azioni progettuali per l'erogazione dei servizi minimi che devono essere garantiti (Accoglienza materiale: Quantità/qualità e modalità di erogazione dei beni materiali (alimenti, abbigliamento, biancheria e prodotti per l'igiene personale prestazioni previste dal manuale finalizzate a garantire la gestione autonoma es. pocketmoney ,etc);
mediazione linguistica culturale, orientamento, accesso e fruibilità ai servizi; insegnamento della lingua italiana, accesso ai servizi del territorio; orientamento ed accompagnamento di natura legale, formazione e riqualificazione professionale; orientamento ed accompagnamento agli inserimenti sociali, abitativi e lavorativi; tutela psico-socio-sanitaria nel contesto della rete dei servizi territoriali);
- Modalità di gestione delle criticità e delle emergenze e gli strumenti utilizzati per valutare l'efficacia degli interventi messi in atto;
- Procedure di monitoraggio, gestione e controllo relativamente alle spese, al progetto individualizzato di ciascun utente e alle altre attività previste per l'attuazione del progetti e gli strumenti di valutazione utilizzati.

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dei singoli elementi in esame determinando un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio per ogni sub-criterio sarà quindi attribuito così come di seguito indicato:

Ottimo	Contenuti esaurienti e approfonditi , descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti	1
Molto buono	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o	0,90-0,99

	quantitativamente consistenti	
Buono	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,80-0,89
Discreto	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,70-0,79
Sufficiente	Contenuti modesti, con articolazione essenziale e/o quantitativamente modesti	0,60-0,69
Scarso	Contenuti limitati, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti	0,50-0,59
Insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti	0,40-0,49
Più che insufficiente	Contenuti limitati, scarsamente	0,30-0,39

	articolati e/o quantitativamente inconsistenti	
Gravemente insufficiente	Indicato qualche contenuto , ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente	0,20-0,29
Proposta quasi del tutto assente	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati	0,10-0,19
Proposta completamente assente (non valutabile)	Contenuti sostanzialmente assenti	0

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di punti 40 alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$SO = Ra / Rmax * 40$$

DOVE:

SO = punteggio offerta in esame

Rmax = migliore coefficiente

Ra = coefficiente offerta in esame

** = moltiplicazione*

40 = punteggio massimo attribuibile

A/2) Descrizione degli operatori impiegati nell'equipe multidisciplinare e nella gestione dei servizi richiesti - punteggio massimo assegnabile Punti 25

Più che insufficiente	Contenuti Limitati, scarsamente articolati e/o	0,30 -0,39
-----------------------	---	------------

	quantitativamente inconsistenti	
Gravemente insufficiente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente	0,20-0,29
Proposta quasi del tutto assente	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati	0,10-0,19
Proposta completamente assente (non valutabile)	Contenuti sostanzialmente assenti	0

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 25 punti. Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$SO = Ra / Rmax * 25$$

dove:

SO = punteggio offerta in esame

Rmax = miglior coefficiente

Ra = coefficiente offerta in esame

* = *moltiplicazione*

25 punteggio massimo assegnabile

A/3) Requisiti delle strutture di accoglienza punteggio massimo assegnabile Punti 25

La Ditta dovrà illustrare, in una relazione di massimo 2 pagine 4 facciate carattere Arial 12 (le facciate ulteriori non verranno tenute in considerazione dalla Commissione Giudicatrice), le caratteristiche degli alloggi messi a disposizione, la organizzazione degli spazi interni, la descrizione del contesto urbano in cui sono collocate, la prossimità di collegamenti con trasporti pubblici e servizi pubblici e privati.

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dei singoli elementi in esame determinando un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio per ogni sub-criterio sarà quindi attribuito così come di seguito indicato:

Ottimo	Contenuti esaurienti e approfonditi,	1
--------	--------------------------------------	---

	descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti	
Molto Buono	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti	0,90-0,99
Buono	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,80-0,89
Discreto	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,70-0,79
Sufficiente	Contenuti modesti, con articolazione essenziale e/o quantitativamente modesti	0,60-0,69
Scarso	Contenuti limitati, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti	0,50-0,59

Insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti	0,40-0,49
Più che insufficiente	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti	0,30-0,39
Gravemente insufficiente	Indicato qualche contenuto , ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente	0,20-0,29
Proposta quasi del tutto assente	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati	0,10-0,19
Proposta completamente assente (non valutabile)	Contenuti sostanzialmente assenti	0

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 25 punti. Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$SO = Ra / Rmax * 25$$

dove:

SO = punteggio offerta in esame

Rmax = miglior coefficiente

Ra = coefficiente offerta in esame

* = *moltiplicazione*

25 punteggio massimo assegnabile

A/4) PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER L'ENTE
punteggio massimo assegnabile 10 punti

La ditta dovrà illustrare azioni migliorative aggiuntive a quelle richieste dal capitolato. Ogni concorrente dovrà sviluppare l'elemento in questione in una relazione di un massimo di 1 pagina 2 facciate carattere Arial 12 (le facciate eccedenti le prime due non verranno tenute in considerazione dalla Commissione Giudicatrice).

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dei singoli elementi in esame determinando un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio per ogni sub-criterio sarà quindi attribuito così come di seguito indicato:

Ottimo	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti	1
Molto Buono	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti	0,90-0,99
Buono	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,80-0,89

Discreto	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,70-0,79
Sufficiente	Contenuti modesti, con articolazione essenziale e/o quantitativamente modesti	0,60-0,69
Scarso	Contenuti limitati, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti	0,50-0,59
Insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti	0,40-0,49
Più che insufficiente	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti	0,30-0,39
Gravemente insufficiente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente	0,20-0,29

Proposta quasi del tutto assente	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati	0,10-0,19
Proposta completamente assente (non valutabile)	Contenuti sostanzialmente assenti	0

Per l'attribuzione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti.

Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$SO = Ra / Rmax * 10$$

dove:

SO = punteggio offerta in esame

Rmax = miglior coefficiente

Ra = coefficiente offerta in esame

* = *moltiplicazione*

10 punteggio massimo assegnabile

Si precisa che il portale telematico sul quale si svolge la gara non evidenzia i suddetti passaggi in cui vengono applicate le formule sopra indicate; tali passaggi sono presenti nei verbali di gara.

Riparametrazione:

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi in precedenza citati (A/1 + A/2 + A/3 + A/4) verranno attribuiti 80 punti. Agli altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P \times PJ}{MP}$$

Dove:

P = punteggio massimo attribuibile (80) previsto per l'offerta che ha riportato la più alta votazione

MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)

PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame

Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i progetti-offerta qualitativa che non avranno raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 40 punti.

La comunicazione dei punteggi assegnati avverrà, per tutti i concorrenti, nella seduta pubblica relativa all'apertura dell'offerta quantitativa immediatamente prima dell'apertura dell'offerta quantitativa stessa.

Il punteggio riparametrato, evidenziato nella piattaforma telematica e comunicato ai concorrenti è quello definito per l'offerta qualitativa.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o precisazioni in ordine alle rispettive offerte qualitative presentate.

9. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di gara la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui il Comune ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del Contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Si rammenta l'obbligo per il Soggetto aggiudicatario della presentazione della documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara e della documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario che non provvederà agli adempimenti occorrenti per la formalizzazione del contratto definitivo entro il termine suindicato, incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

Inoltre il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto a versare presso la Tesoreria Comunale - Sede di Roseto degli Abruzzi - la somma indicata dal Responsabile dell'Ufficio Contratti per le **spese di copia, di pubblicazione sulla stampa del bando, di carta bollata, di registrazione del contratto e tutte le altre spese (inclusi i diritti di segreteria in misura proporzionale) attinenti alla stipula del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.**

Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. Per il caso di mancato versamento l'Ente ha facoltà di disporre la trattenuta della somma dovuta in sede di primo pagamento relativo al contratto e ne versa l'ammontare presso il suddetto sportello bancario.

Nota Bene: l'appaltatore di contratti pubblici è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i contratti.

L'appaltatore trasmette all'amministrazione committente, prima dell'inizio dell'appalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. L'appaltatore trasmette periodicamente all'Amministrazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Eventuali informazioni potranno essere richieste, negli orari di ufficio, all'ufficio Servizi Sociali – 08589453644

OGNI QUESITO TECNICO DOVRÀ ESSERE POSTO PER ISCRITTO ALMENO 7 GIORNI PRIMA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA AL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it